COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 307 del 06 GIU. 2016

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico". Proposta per il Consiglio Comunale

L'anno duemila sedici Il giorno sei alle ore 13,00 del mese di Giugno nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccitto

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	sì	
2) dott. Stefano Martorana	sì	
3) rag. Salvatore Corallo	sì	
4) dott. Antonio Zanotto	sì	
5) sig.ra Sebastiana Disca	sì	
6) prof. Gianluca Leggio	sì	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scalogna

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 62203 /Sett. VI del 06/06/2016

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 07 GIU. 2016 fino al 22 GIU. 2016 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, lì 07 GIU. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

(Sciortino Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

( ) Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

( ) Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/)1, così come sostituito con l'Art..4 della L.R. 23/97.

Ragusa, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 07 GIU. 2016 al 22 GIU. 2016 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, lì

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 07 GIU. 2016 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 07 GIU. 2016 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

X Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTÀ DI RAGUSA

Per Copia conforme all'originale

Ragusa, lì 07 GIU. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO C.S.

Parte integrante e sostanziale alla Delibera di Giunta Municipale

N° 307 del 06 GIU. 2016

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI		Prot n. 62203/Sett.VI del 06/06/16

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico". Proposta per il Consiglio Comunale.

Il sottoscritto, ing. Giuseppe Giuliano, nella qualità di dirigente del settore VI, Ambiente, Energia e Verde Pubblico, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso

- Che la normativa acustica si basa, a livello nazionale, sulla Legge n. 447/95, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", con la quale si è inteso dare una regolamentazione definitiva alla materia ma che sarà pienamente operativa solo dopo l'emanazione di tutti i numerosi decreti cui la stessa legge ha demandato le disposizioni applicative;
- Che solo una parte di tali decreti è stata ad oggi emanata;
- Che la legge quadro riprende e amplia alcuni concetti e definizioni già presenti nella legislazione precedente e costituisce un organico testo di indirizzo sulle problematiche dell'inquinamento acustico;
- Che in tale legge sono fissate le finalità, sono definiti i concetti fondamentali (inquinamento acustico, sorgenti sonore fisse e mobili, valori limite di emissione, di immissione, di attenzione, di qualità) e sono stabilite le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni, ribadendo che tra le competenze dei Comuni figura la classificazione acustica del territorio comunale;
- Che la Legge Quadro 447/95 prevede anche che i criteri, in base ai quali i Comuni debbano procedere, vengano stabiliti con apposite leggi regionali;
- Che la Regione Sicilia con Decreto Assessoriale 11/09/2007 ha approvato le "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione Sicilia" che, in

applicazione a quanto disposto dalla L. 447/95, definisce e disciplina, a livello regionale, le modalità per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica;

Considerato

- ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.447/95 i Comuni devono redigere il regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico, il piano di classificazione acustica del territorio comunale e il piano di risanamento acustico;

Dato atto

- che, accertata la impossibilità di conferire l'incarico a tecnici interni, in quanto non iscritti all'apposito Albo regionale dei tecnici competenti in acustica, con Determinazione Dirigenziale n. 89 del 27.01.16 si è aggiudicato l'incarico per la redazione degli elaborati di cui sopra ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D. Lgs. 163/06;
- che in data 31/03/2016 per PEC il professionista incaricato, arch. Marco Antonio Cocciadiferro, avente specifica professionalità in tale campo, attestata anche dall'iscrizione all'Albo regionale dei tecnici competenti in acustica, ha trasmesso una prima rielaborazione del "Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico";
- che dopo varie interlocuzioni con i tecnici di questo Settore e un confronto informale con rappresentanti dell'Amministrazione, si è pervenuti all'attuale stesura del suddetto regolamento, formalmente trasmesso dal professionista tramite PEC in data 20/05/2016;

Evidenziato

- che fino all'anno 2015 la materia delle emissioni sonore nel territorio comunale è stata regolamentata a mezzo di ordinanze sindacali, nei limiti di un approccio transitorio e non organico e nella considerazione che nelle more del completamento del piano di classificazione acustica, già in avanzata fase di predisposizione da parte del professionista incaricato, l'Amministrazione intende comunque procedere all'approvazione del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico al fine di pervenire celermente a una regolamentazione più organica della materia ed evitare nel contempo l'emissione di atti emergenziali forieri di criticità anche in sede dei controlli dei competenti organi di polizia giudiziaria;

Atteso, per quanto anzidetto, che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Accertata pertanto l'urgenza di procedere all'approvazione del regolamento in parola;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 n.267;

VISTA la proposta di pari oggetto n.6228/Sett. VI del 06/06/16;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

VISTO l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Proporre al Consiglio Comunale

1. Approvare il "Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico" ex art. 6 comma 1 lettera e) della L.447/95, parte integrante del presente atto;

2. Dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

[ ] comporta

[x] non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 06-06-16 Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa, 6.6.2016 Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità

Ragusa, 06 GIU. 2016 Il Segretario Generale
Dott. Vito V. Scalogna

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

[ ] Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Ragusa, 06-06-16

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto l'Assessore al ramo

Parte integrante e sostanziale alla Delibera di Giunta Municipale
N° 307 del 06 GIU. 2016

Comune di Ragusa

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

(Art. 6, comma 1, lett. e) della L. 26/10/1995, n. 447)

Ragusa, 01/06/2016

Il Progettista
Arch. Marco Antonio Cocciadiferro

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI CATANIA
Arch. Marco Antonio Cocciadiferro
SEZ. A

Struttura di supporto
ITINERA Studio Associato

ITINERA
Studio Associato

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Normativa di riferimento
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Valori limite assoluti e differenziali

TITOLO II
MODALITÀ ED ADEMPIMENTI AL FINE DEL RILASCIO DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI (Concessione edilizia/Permesso di costruire, Dichiarazione Inizio Attività- DIA, Segnalazione Certificata Inizio Attività- SCIA, Procedura Abilitativi Semplificata – PAS o atti equivalenti) E AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ NONCHÈ DELLA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI E PIANI ATTUATIVI
Articolo5 - Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico
Articolo 6 - Documentazione di previsione d'impatto acustico (DPIA)
Articolo 7 - Valutazione previsionale del clima acustico (VPCA)
Articolo 8 - Valutazione Previsionale e Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici
Articolo 9 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo
Articolo 10 - Semplificazione delle procedure amministrative

TITOLO III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Articolo 11 - Campo di applicazione
Articolo 12 - Semplificazione della documentazione di impatto acustico
Articolo 13 - Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo come da DPCM 215/99
Articolo 14 - Rumore prodotto da impianti tecnologici interni agli edifici
Articolo 15 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti, area mercato

TITOLO IV
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI
Articolo 16 - Campo di applicazione
Articolo 17 - Cantieri mobili temporanei. Autorizzazioni in deroga
Articolo 18 - Limiti di immissione sonora per deroghe cantieri temporanei
Articolo 19 - Emergenze

TITOLO V
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE
Articolo 20 - Definizione di attività rumorosa temporanea
Articolo 21 - Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità
Articolo 22 - Deroghe per attività rumorose temporanee per manifestazioni all'aperto e non, in luogo pubblico, feste popolari.
Articolo 23 - Orari e durata delle manifestazioni
Articolo 24 - Valori limite di immissione sonora
Articolo 25 - Manifestazioni al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo
Articolo 26 - Autorizzazioni in deroga per le attività temporanee
Articolo 27 - Altre attività non disciplinate dalla Legge 447/95

TITOLO VI
CONTROLLI, SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28 - Controlli
Articolo 29 - Sanzioni e provvedimenti amministrativi
Articolo 30 - Entrata in vigore
Articolo 31 - Abrogazione e validità

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Oggetto del regolamento

Il comune di Ragusa persegue l'obiettivo della tutela della popolazione e dell'ambiente derivanti dall'esposizione al rumore.

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447: "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successive norme d'attuazione.

Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio, quali i servizi e gli impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso, dove prevalga la disciplina privatistica o i regolamenti condominiali e non si rilevi la sussistenza di rapporti di natura pubblica.

Sono, inoltre, escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali od artigianali, senza diffusione di rumore all'esterno, per le quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e D.L. n. 195 del 10 .04.2006.

Per quanto riguarda gli allegati del presente Regolamento, qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da Leggi statali e/o regionali, gli stessi si intendono automaticamente modificati o aggiornati, fermi rimanendo i contenuti informativi dello stesso Regolamento.

La gestione amministrativa delle istanze presentate dalle imprese, ai sensi del presente regolamento, si realizza nell'ambito del sistema dello Sportello Unico Attività Produttive, presso il quale sono attivate tutte le funzioni e i compiti amministrativi di competenza delle pubbliche amministrazioni afferenti alle materie disciplinate dal presente Regolamento.

Articolo 2
Normativa di riferimento

Legge Quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447

D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

D.P.C.M. 14.11.1997 " Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

D.P.C.M. 05.12.1997 " Determinazione dei requisita acustici passivi degli edifici"

Decreto 16.03.1998 " Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico"

D.P.C.M. 31.03.1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi del'art.3,comma1, lettera b), e dell'art.2, commi 6,7e8 della legge 26 ottobre 1995, n.447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico"

D.P.C.M. 16.04.1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"

Circolare 6 settembre 2004 "Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio"- Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.

Decreto Legislativo 19.08.2005, n.194 "Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore"

Decreto Regione Sicilia 11.09.2007 " Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della regione siciliana."

Legge 27.02.2009 n.13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"

Legge 07.07.2009, n.88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -Legge comunitaria 2008."

D.P.R. 19.10.2011, n.227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49,comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"

D.P.R. 13.03 2013, n.59 " Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (Aua)"

Articolo 3
Definizioni

Si definiscono:

a) *inquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) *ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo *D.L.*gs. 10 aprile 2006, *n.* 195, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) *attività rumorosa a carattere temporaneo*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;

d) *sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

e) *sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d);

f) *valori limite assoluti di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

g) *valori limite di accettabilità/immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

h) *valori limite differenziali* determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);

i) *valori di qualità:* valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95

j) *classificazione o zonizzazione acustica*: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;

k) *impatto acustico*: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

2. Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Ragusa è suddiviso in zone corrispondenti alle classificazioni, come richiamate dall'articolo 6 comma 1 lettera a) delle legge quadro 447 del 1995 sull'inquinamento acustico e così definite dalla tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore".

Articolo 4
Valori limite assoluti e differenziali

Per quanto riguarda i valori limite assoluti da rispettare, il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee a cui sono assegnati i valori limite di emissione, di immissione e di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.1 1997 di sotto riportati.

Tabella A

Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno (06,00-22,00)			Notturno (22,00-06,00)		
	E	I	Q	E	I	Q
I - Aree particolarmente protette	45	50	47	35	40	37
II - Aree prevalentemente residenziali	50	55	52	40	45	42
III - Aree di tipo misto	55	60	57	45	50	47
IV - Aree di intensa attività umana	60	65	62	50	55	52
V - Aree prevalentemente industriali	65	70	67	55	60	57
VI - Aree esclusivamente industriali	65	70	70	65	70	70

Valori limite differenziali da rispettare.

Tabella B

Livelli	Notturno (22:00-06:00)		Diurno (06:00-22:00)	
	Finestre aperte	Finestre chiuse	Finestre aperte	Finestre Chiuse
Ambientale	>40	>25	>50	>35
Differenziale	3 dB		5 dB	

Il limite differenziale non si applica alla rumorosità prodotta:

- Dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime.
- Da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali.
- Da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

In attesa che il Comune di Ragusa provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano, ai sensi dell'art.8 del DPCM 14 novembre 1997 (norme transitorie), i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, ossia la classificazione in quattro classi definite" *brevi manu"* attraverso il PRG comunale.

Tabella C

Zone	Limite Assoluto Leq in dB(A)		Limite Differenziale Leq in dB(A)	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturno (22:00-06:00)	Diurno (06:00-22:00)	Notturno (22:00-06:00)
Zona A*	65	55	5	3
Zona B*	60	50	5	3
Tutto il Territorio Nazionale	70	60	5	3
Zone esclusivamente industriali	70	70	---	---

* Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444

A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale.

B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

Le rilevazioni dovranno essere eseguite da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, come definito all'art. 2 comma 6 della L. 447/95, iscritto negli appositi elenchi regionali.

TITOLO II

MODALITÀ ED ADEMPIMENTI AL FINE DEL RILASCIO DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI (Concessione edilizia/Permesso di costruire, Dichiarazione Inizio Attività- DIA, Segnalazione Certificata Inizio Attività- SCIA, Procedura Abilitativi Semplificata – PAS o atti equivalenti) E AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ NONCHÈ DELLA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI E PIANI ATTUATIVI

Articolo 5

Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico

L'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di permessi di costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili sono subordinati, nei termini previsti dai successivi artt. 9-10, alla presentazione dei seguenti documenti:

a) Relazione previsionale di Impatto acustico;

b) Valutazione previsionale di Clima acustico;

c) Valutazione previsionale e Relazione conclusiva di rispetto dei Requisiti acustici passivi degli edifici.

L'ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica di cui ai punti a), b), c) del precedente comma è il Settore 6 Ambiente Energia e verde pubblico.

La suddetta documentazione dovrà essere redatta da un tecnico competente in Acustica, iscritto all'elenco regionale, di cui all'art. 2 comma 6 della Legge 447/95, che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità.

Articolo 6
Documentazione di previsione d'impatto acustico (DPIA)

La documentazione previsionale di Impatto acustico deve fornire, in maniera esaustiva, tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione di un progetto.

A tal fine, i soggetti titolari di progetti o di proposte di interventi dovranno presentare apposita ***Documentazione Previsionale di Impatto Acustico***, che costituirà parte integrante delle istanze di concessione e/o autorizzazione per la realizzazione delle opere sotto elencate:

- Aeroporti, avio superfici, eliporti.
- Discoteche,circoli privati, pubblici esercizi.
- Impianti sportivi e ricreativi.
- Attività industriali, artigianali di tipo produttivo o manifatturiero.
- Attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale.
- Attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere,strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi.
- Artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione.
- Ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
- Parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere.
- Cave.
- Impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento impianti di decompressione, ecc.
- Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaie.
- Strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al Decreto legislativo n.285 del 30/4/1992, e successivi modifiche e/o integrazioni.
- Interventi soggetti a V.I.A.-V.A.S.

La ***Relazione Previsionale di Impatto Acustico,*** dove questa sia prescritta o l'apposita documentazione sostitutiva quando prevista, è altresì richiesta in caso di qualunque altro atto abilitante all'esercizio delle attività produttive.

La Relazione previsionale di Impatto Acustico costituisce elemento essenziale per il rilascio dell'atto abilitante espresso e condizione indispensabile per l'efficacia della D.I.A. e della S.C.I.A.

L'assenza della stessa, dove questa sia prescritta, o di apposita documentazione sostitutiva quando prevista, è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Per gli edifici adibiti a civile abitazione "l'autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica". (Decreto Legge 13 maggio 2011, n.70, art.5).

Per le attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano sorgenti sonore rumorose, la predetta relazione può essere sostituita da una dichiarazione di atto notorio, a firma del titolare o del legale rappresentante dell'esercizio, che elenchi i macchinari e/o gli strumenti utilizzati per lo svolgimento dell'attività e che attesti quindi che tali sorgenti rispettano i limiti previsti dalla normativa vigente di riferimento, ai sensi del DPR 19 ottobre 2011 , n.227 art.4).

Qualora in fase di verifica i valori limite fissati (art.4) non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti di revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

Per le valutazioni acustiche si fa riferimento alla Legge Quadro 447/95 e ai successivi decreti applicativi.

Articolo 7
Valutazione previsionale del clima acustico (VPCA)

Gli atti di pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale esecutivi o settoriali, di iniziativa pubblica o privata, disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, nonché i permessi di costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività o D.I.A. ovvero S.C.I.A., che prevedano le seguenti tipologie di insediamento:

- Scuole ed asili di ogni ordine e grado.
- Ospedali, case di cura e di riposo.

- Parchi pubblici urbani ed extraurbani, in quanto la quiete costituisce elemento determinante per la loro funzione.
- Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle attività rumorose in elenco al comma 3 dell'art.6.

necessitano della ***Valutazione previsionale del clima acustico.*** Tale valutazione è altresì richiesta relativamente al rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, o alla Denuncia di Inizio Attività o alla S.C.I.A., nelle seguenti casistiche:

- Ampliamenti di edifici residenziali realizzati fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere in elenco al comma 3 del precedente art.6;
- riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambio della destinazione d'uso che rientrino nelle tipologie elencate nel precedente comma.

Nel caso di cambio della destinazione d'uso di un'unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, deve essere sempre garantito il rispetto dei valori limite di zona.

Le ristrutturazioni edilizie, restauro, risanamento del patrimonio edilizio esistente devono garantire nei limiti delle possibilità di intervento consentite dalla struttura originaria, il raggiungimento dei valori limite acustici previsti nella zona interessata.

L'assenza della "Valutazione previsionale del Clima Acustico" è causa di diniego dei permessi o autorizzazioni cui al comma 1, per carenza di documentazione essenziale.

Articolo 8
Valutazione Previsionale e Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici [o progettazione acustica (P.A.)], costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici indicati dalle normative vigenti e/o fissati in tutela dal regolamento edilizio comunale (allegato norma tecnica vigente D.P.C.M. 05/12/97).

La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative ad immobili adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali, cliniche, e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto, attività commerciali e pubblici esercizi.

Ove non è richiesto il permesso di costruire o atti equivalenti, la Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici deve essere predisposta all'atto della D.I.A. ovvero della S.C.I.A..

Per il rilascio di permessi di costruire relativi a ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, la Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici deve essere presentata limitatamente agli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti.

La Relazione Conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, costituita dalla documentazione finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti, è una dichiarazione asseverata sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione del tecnico competente in acustica ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

Articolo 9
Modalità di presentazione della documentazione e controllo

La documentazione di cui agli artt. 6, 7, 8 del presente Regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla D.I.A. ovvero alla S.C.I.A. o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi e rispettive varianti o modifiche.

La Relazione Conclusiva di cui all'art. 8 deve essere allegata alla relazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.

La mancata presentazione della documentazione di cui agli artt. 6,7,8 del presente Regolamento è causa di diniego del Permesso di Costruire o atto equivalente, per carenza di documentazione fondamentale, o di osservazioni per le Dichiarazioni di Inizio Attività o S.C.I.A. o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi la mancanza di tale documentazione deve essere adeguatamente motivata.

Qualora in fase di verifica, i valori limite fissati in base alla zona acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività a carico dei proprietari, fissando un

termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

L'Amministrazione comunale si riserva di esaminare la documentazione di cui agli artt.6, 7, 8, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

L'Amministrazione comunale, a seguito di esposti o a campione, potrà effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività. Tale facoltà non è valida nel caso di servizi pubblici essenziali (autostrade, ferrovie, aeroporti, ecc.).

Articolo 10
Semplificazione delle procedure amministrative

Al fine di semplificare le procedure amministrative, entro 30 gg. dall'adozione del presente regolamento, i Dirigenti dei Settori coinvolti nelle procedure di rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, ecc., impartiscono, di comune accordo, disposizioni atte ad evitare agli utenti sia l'aggravio del procedimento per la presentazione della documentazione acustica, sia il prolungamento dei tempi autorizzativi.

TITOLO III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Articolo 11
Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate:

a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportino l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);

b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;

c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);

d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);

e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;

f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici, attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Le suddette attività rumorose devono rispettare i valori limite della classe relativa alla zona acustica di appartenenza e i valori limite differenziali all'interno degli ambienti abitativi come previsto all'art.4 del presente regolamento.

Articolo 12
Semplificazione della documentazione di impatto acustico

In materia di semplificazione della documentazione di impatto acustico si richiama l'art. 4 del DPR 19 ottobre 2011, n. 227 che esclude dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie,

trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Per le attività diverse da quelle indicate nel periodo precedente le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica come definito dall'articolo 2 della legge 447/1995.

Articolo 13
Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo come da DPCM 215/99

Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati e pubblici esercizi) o luoghi di pubblico spettacolo, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati dal D.P.C.M. 16.04.99 n. 215.

Resta fermo l'obbligo per le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo di presentare istanza per il rilascio della licenza in materia di trattenimenti musicali e/o danzanti ed, in generale, di pubblico spettacolo al Questore di Ragusa.

Articolo 14
Rumore prodotto da impianti tecnologici interni agli edifici

Gli impianti tecnologici fissi, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza ed adibiti ad uso comune, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, impianti di sollevamento acqua, limitatamente al disturbo provocato all'interno degli edifici, non sono tenuti a rispettare i valori limite differenziali di cui all'art.4 del D.P.C.M. 14.11.97.In ogni caso tutti gli impianti tecnologici, a funzionamento sia continuo sia discontinuo di un edificio, indicati nella sottostante tabella, devono rispettare i valori limite fissati dal D.P.C.M. del 05.12.97 (*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*).

Valori limite per gli impianti tecnologici

Servizi a funzionamento discontinuo (ascensori,scarichi idraulici,bagni,servizi igienici,rubinetteria)	**35 db(A) L_{ASmax}**
Servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento	**25 db(A) L_{Aeq}**

Le misure del livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore viene generato.
Nel caso in cui un impianto installato precedentemente all'entrata in vigore del suddetto decreto, superi i valori limite indicati nella precedente tabella, il proprietario dovrà adottare soluzioni tecniche atte ad ottenere il rispetto della norma.

Articolo 15
Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti, area mercato

1. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese, predisponendo un piano di intervento da aggiornare annualmente.

2. Lo spazzamento meccanico delle aree pubbliche è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

3. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 6:00 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

4. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito , dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 19:00; nel periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre, l'uso dei suddetti macchinari è consentito dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30.

5. Nelle aree adibite a mercato, l'allestimento degli stand può avvenire a partire dalle ore 06:00, e l'area del mercato deve essere sgombrata entro le ore 15:00.

6. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune secondo le modalità descritte al Titolo V del presente regolamento (art. 26).

TITOLO IV
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Articolo 16
Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste per le attività di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che vengono svolte nel territorio comunale.

Articolo 17
Cantieri mobili temporanei. Autorizzazioni in deroga

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, lo svolgimento delle attività rumorose relative ai cantieri mobili temporanei può essere svolta in deroga al rispetto dei limiti prescritti dal presente regolamento; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata non superiore a 2 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente medio misurato sul periodo temporale più disturbante di un'ora secondo le modalità descritte nell'Allegato D del DM 16 marzo 1998.
4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, all'amministrazione comunale almeno 30 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza al Settore Ambiente a cura del richiedente. Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate, previa istruttoria tecnico-amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, dal Dirigente del Settore Ambiente.
5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; l'amministrazione potrà richiedere ad integrazione della pratica la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista dal sopra citato Allegato.
6. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. L'amministrazione può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre

l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

7. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'articolo 17 del presente regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e gli impianti non considerati nelle suddetta normativa dovranno essere mantenuti in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurne la rumorosità.

Articolo 18
Limiti di immissione sonora per deroghe cantieri temporanei

1. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere di cui all'articolo 17 del presente regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

giorni feriali:

Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-20:00;

Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00;

Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00-8:00;

Leq = 60 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20:00 - 8:00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento);

giorni prefestivi:

Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 8:00-12:00;

Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento).

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna sono imposte le specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

2. L'amministrazione può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare

l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione l'amministrazione può avvalersi del supporto dell'A.R.P.A. e/o di personale interno e/o esterno qualificato.

3. Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate, previa istruttoria tecnico-amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, dal Dirigente del Settore Ambiente.

Articolo 19
Emergenze

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga senza alcuna presentazione di domanda; sono considerati alla stessa stregua, i lavori di somma urgenza da effettuarsi anche all'interno di immobili pubblici e privati, da imputarsi a straordinaria o ordinaria manutenzione, non differibile nel tempo e che possa creare nocumento o pericolo immediato a cose e persone e che abbia carattere di brevità temporale, nell'esecuzione delle opere.

TITOLO V
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Articolo 20
Definizione di attività rumorosa temporanea

Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate:

a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;

b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e simili), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;

c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.

d) fuochi pirotecnici

Articolo 21
Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità

Ferme restando le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 settembre 2002 numero 262 "attuazione della direttiva 200/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", si citano ai soli fini esemplificativi;

Macchine da giardino: l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nel rispetto degli orari di cui all'art. 16 del presente regolamento . Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente.

Altoparlanti mobili: l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali nel rispetto degli orari di cui all'ordinanza Comunale di riferimento.

Cannoncini spaventapasseri: l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

Allarmi antifurto: i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Articolo 22
Deroghe per attività rumorose temporanee per manifestazioni all'aperto e non, in luogo pubblico, feste popolari.

Si concede deroga ai limiti di rumorosità, indicati dalla L.447/95 e dal D.P.C.M.14/11/97, alle seguenti attività rumorose temporanee esercitate dai pubblici esercizi e non, valido su tutto il territorio comunale, identificate come:

a) Attività musicale di intrattenimento con l'esecuzione dal vivo (live) di brani musicali pre-registrati da parte dei clienti e/o di intrattenitori, mediante l'ausilio di impianti Hi-Fi di proprietà o meno del p.e., che riproducono le basi sonore cantate, associato a proiettori (o altri sistemi) per la lettura del testo delle canzoni.

b) Musica live/concertini attività musicale di intrattenimento eseguita mediante l'esibizione di artisti/cantanti che utilizzano impianti Hi-Fi e/o strumenti musicali di proprietà o meno del p.e.

c) Musica con DJ/vocalist attività musicale di intrattenimento svolta con l'ausilio di impianti Hi-Fi e/o altro sistemi computerizzati, di proprietà o meno del p.e., mediante DISK JOCKEJ (DJ) e/o intrattenitore (vocalist).

d) Eventi e concerti LIVE su piazze/aree dedicate

e) Feste popolari, sagre, spettacoli di vario genere quali teatro in piazza, cabaret, ecc..

f) Attività musicali e non, stand espositivi, manifestazioni popolari autorizzate direttamente e/o patrocinate dal Comune.

g) Le manifestazioni canore/spettacoli di vario genere realizzati su piazze/siti comunali attrezzati, e soggetti all'autorizzazione di C.V.L.P.S. e non.

I siti comunali individuati dove effettuare tali manifestazioni sono:

- Piazza Libertà;
- Piazza S. Giovanni;
- Piazza S. Giorgio;
- Stadio Comunale Selvaggio;.
- Pala Zama;
- Pala Minardi
- Teatro Tenda
- Piazza Duca degli Abruzzi Marina di Ragusa
- Piazzale antistante Castello Donnafugata
- Piazza Malta Marina di Ragusa
- Rotonda sul mare Marina di Ragusa;
- Stadietto via delle sirene Marina di Ragusa;
- Piazzetta Gesuiti Marina di Ragusa;
- Spazio antistante Lungomare Mediterraneo (Zona Porto) Marina di Ragusa
- Piazza G.B. Hodierna

Le manifestazioni,in deroga, che si svolgono nei siti suddetti, non devono sovrapporsi alle attività ordinariamente previste nei luoghi di culto, nei teatri, ecc., localizzati nel sito prescelto.

Le manifestazioni individuate al presente articolo sono autorizzate dalla Giunta Municipale previo parere dell'ufficio Settore VI - Ambiente Energia e Verde Pubblico con specifiche prescrizioni di esercizio. Nei siti non compresi nel sopracitato elenco la Giunta può concedere ulteriori autorizzazioni secondo quanto stabilito nel successivo articolo 25 del presente regolamento

Articolo 23
Orari e durata delle manifestazioni

Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee di cui all'art. 22, in deroga al rispetto dei valori limite della zona acustica di riferimento, può essere autorizzato dalle ore 09:00 alle ore 00:30 del giorno successivo.

In ogni sito destinato a manifestazioni, compreso nell'elenco di cui all'art.22, possono essere concesse deroghe al superamento dei limiti imposti dalla zona acustica di riferimento per un massimo di 6 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

Non devono avere durata superiore a 2 giorni consecutivi o a 3 giorni non consecutivi nell'arco di tempo di un mese.

Resta comunque fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rilasciare ulteriori specifiche deroghe per consentire lo svolgimento di manifestazioni organizzate da Enti pubblici o da privati di riconosciuto interesse per la cittadinanza.

Articolo 24
Valori limite di immissione sonora

I valori limiti massimi di immissione sonora, in deroga ai valori previsti dalla normativa vigente nei siti destinati a spettacolo di cui all'articolo 22, per la durata della manifestazione di cui all'art. 23, per la durata della manifestazione, sono i seguenti:

dalle ore 09:00 alle ore 22:00	L_{Aeq} 75 db(A)
dalle ore 22:00 alle ore 00:30	L_{Aeq} 70 db(A)

I valori sono misurati ad 1 metro dalla facciata dell'edificio più esposto e per la durata di 10 minuti.

Dopo le ore 00:30, ritornano in vigore i valori limite della zona acustica di riferimento, art.4 del presente regolamento.

I valori limite della zona di appartenenza, nei siti destinati a spettacolo, non possono essere derogati in corrispondenza di strutture scolastiche e biblioteche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica o all'orario di apertura al pubblico), sanitarie ed ospedaliere o altri ricettori sensibili (ad es. case di cura e/o di riposo), ad eccezione dei casi in cui le manifestazioni siano promosse dalle strutture stesse.

Il Sindaco, nel caso di eventi o attività particolarmente rilevanti, che possono avvenire anche in aree diverse dall'elenco di cui all'art. 22 del presente regolamento, si riserva di stabilire il valore limite massimo di immissione sonora, che potrà essere anche superiore a quanto stabilito dal presente articolo.

Articolo 25
Manifestazioni temporanee al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo

Al di fuori dei siti indicati nell'elenco di cui all'art. 22, la Giunta Municipale può autorizzare, previo parere dell'ufficio settore VI Ambiente Energia e Verde Pubblico, altre manifestazioni a carattere temporaneo.

Per le manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, e per le attività temporanee esercitate in pertinenze interne e/o esterne organizzate da titolari di pubblici esercizi, sono previsti, come valori limite massimi quelli della classe di appartenenza.

Per quei siti non compresi nell'elenco di cui all'art. 22, possono essere concesse deroghe al superamento dei valori limite imposti dalla classificazione acustica comunale, per un massimo di 6 giorni complessivi nel periodo compreso tra l'1 luglio e 15 ottobre, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

I valori limiti massimi di immissione sonora, in deroga ai valori previsti dalla normativa vigente nei siti destinati a spettacolo per la durata della manifestazione, sono i seguenti:

Tutti i giorni	dalle ore 09:00 alle ore 22:00	L_{Aeq} 75 db(A)
Da lunedì a giovedì	dalle ore 22:00 alle ore 00:30	L_{Aeq} 70 db(A)
Da venerdì a domenica	dalle ore 22:00 alle ore 01:00	L_{Aeq} 70 db(A)

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall' impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 20:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.

Articolo 26
Autorizzazioni in deroga per le attività temporanee

Le istanze relative alle autorizzazioni in deroga, per le attività disciplinate dal Titolo V del presente regolamento, sono presentate al S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive).
Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate dalla Giunta Municipale, previo parere dell'ufficio settore VI Ambiente Energia e Verde Pubblico, ove è istituito e conservato un registro delle deroghe per ogni zona del territorio comunale.
Le domande di deroga devono essere presentate almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività e nel caso di attività temporanee che si svolgano in prossimità di asili, scuole, ospedali e case di cura devono essere presentate 30 giorni prima dell' inizio dell'attività.
E' facoltà del Settore Ambiente, nell'ambito del procedimento di autorizzazione in deroga, richiedere specifici piani di monitoraggio ed eventuali integrazioni alla documentazione prodotta dal richiedente.
Nel provvedimento di autorizzazione, l'amministrazione comunale potrà prescrivere l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostanti, in riferimento alla localizzazione del palco, all'orientamento delle sorgenti sonore, alla tipologia degli strumenti musicali, ad altri elementi riconducibili alla manifestazione temporanea.

Articolo 27
Altre attività non disciplinate dalla Legge 447/95

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla Legge 447/1995, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:

- dalle ore 08:00 alle ore 21:00 - dal 1° aprile a tutto il 30 settembre;
- dalle ore 07:30 alle ore 20:30 - dal 1° ottobre a tutto il 31 marzo.

TITOLO VI

CONTROLLI, SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28
Controlli

Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza del Settore Ambiente che può avvalersi degli ispettori e funzionari del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei tecnici dell'A.R.P.A.

A tal proposito il comune effettua prioritariamente i controlli al rumore prodotto da:

- pubblici spettacoli;
- circoli privati;
- pubblici esercizi;
- alberghi;
- attività commerciali;
- attività artigianali;
- attività industriali;
- attività sportive;
- infrastrutture di trasporto.

Articolo 29
Sanzioni e provvedimenti amministrativi

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia.

In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

a) chi non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art.9 della legge 447/1995 sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 10.000,00 e il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore;

b) chi, durante l'esercizio di attività di tipo permanente (definite al Titolo III, art. 10 del presente regolamento), superi i valori limite della zona di appartenenza acustica sarà sottoposto ad una sanzione da € 516,00 a € 5.160,00

c) chi, svolgendo attività rumorose temporanee, al di fuori delle aree destinate a spettacolo (definite dall'art. 22 del presente regolamento), senza autorizzazione in deroga, superi i valori limite previsti specificatamente per questi siti sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 10.000,00.

d) chi, svolgendo attività temporanee (definite presente regolamento) con autorizzazione in deroga, superi i valori limite previsti dalla deroga sarà sottoposto ad una sanzione da € 516,00 a € 5.160,00

e) chiunque, svolgendo un'attività rumorosa, non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga (durata, orari, ecc...) sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 500,00 per la violazione dell'orario e, nel caso in cui l'attività rumorosa venga protratta oltre la data autorizzata, ad € 10.000,00 per le manifestazioni e ad € 500,00 al giorno per il cantiere edile.

Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verifichino il mancato rispetto dei valori limite previsti o dei valori limite stabiliti con le autorizzazioni in deroga, le stesse comunicano al titolare dell'attività le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento. Il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa e dovrà dimostrare al Settore VI Ambiente, Energia e Verde pubblico di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite.

Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, l'attività continui a superare i valori limite di immissione imposti o dei limiti concessi in deroga, la Direzione competente potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa.

In caso di inottemperanza al presente regolamento si può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.

Articolo 30
Entrata in vigore

Il presente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico verrà pubblicato per 90 giorni all'Albo Pretorio della Comune di Ragusa ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Articolo 31
Abrogazione e validità

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le norme contenute negli atti, provvedimenti e ordinanze disciplinanti le medesima materia e con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.